

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1482-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 ottobre 1966

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1967 (V Stampato n. 3533)

d'iniziativa dei senatori PICARDI, LEPORE, BATTAGLIA, PALUMBO, SCHIAVONE, ZAMPIERI, ORLANDI, CARUSO, NENNI Giuliana, TUPINI, GIRAUDO, BARTOLOMEI, LESSONA, GIANQUINTO, BASILE, SCHIAVETTI, MAIER, NENCIONI, BONAFINI e FRANZA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 gennaio 1968*

Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, sono attribuiti, ancora in soprannumero nei vari gradi, posti pari ad un terzo delle vacanze previste in ogni grado dalla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, a par-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

tire dalla prima applicazione della stessa e con le modalità dalla stessa previste, indipendentemente dal posto occupato in ruolo.

Sono inoltre valutati, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, ai fini del conferimento dei posti istituiti a norma dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, anche i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dello articolo predetto.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente articolo o, comunque, con esso incompatibili.

Art. 2.

All'onere di lire 4.030.692 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, riguardante l'integrazione delle norme transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza, sono estese agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che negli anni 1966, 1967 e 1968, si siano trovati o si trovino nelle stesse condizioni previste dall'articolo predetto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.944.850 per l'anno finanziario 1968, si farà fronte con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1966 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.